



AVVISO AGLI AZIONISTI

MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 (OGGETTO SOCIALE) DELLO STATUTO SOCIALE DI BREMBO S.P.A.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Si comunica che, in data 29 aprile 2021 (la “**Data di Iscrizione**”), è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo il verbale dell'Assemblea degli azionisti di Brembo S.p.A. (“**Brembo**” o la “**Società**”), tenutasi in data 22 aprile 2021 (l’“**Assemblea**”), che in sede straordinaria ha approvato, *inter alia*, la deliberazione di modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale di Brembo relativo all'oggetto sociale (la “**Modifica Statutaria**”).

SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Gli azionisti di Brembo che non abbiano concorso all'approvazione della Modifica Statutaria, in quanto assenti, astenuti o dissenzienti, sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a) del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”). Il Diritto di Recesso ha ad oggetto tutte, o parte de, le azioni di Brembo (le “**Azioni**”) possedute dagli azionisti della Società che esercitino il Diritto di Recesso.

VALORE DI LIQUIDAZIONE

Il valore di liquidazione delle Azioni per le quali potrà essere esercitato il Diritto di Recesso è pari a Euro 10,036 per Azione (il “**Valore di Liquidazione**”). Il Valore di Liquidazione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, avvenuta in data 4 marzo 2021.

PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 127-bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”), colui a favore del quale sia stata effettuata la registrazione in conto delle Azioni successivamente al termine di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF per la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea (ossia, successivamente alla *record date* del 13 aprile 2021), ma prima dell'apertura dei lavori della predetta Assemblea, si intenderà ricompreso tra coloro che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di Modifica Statutaria e, pertanto, sarà



legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso.

Il Diritto di Recesso può essere esercitato dai soci legittimati **entro 15 giorni** dalla Data di Iscrizione e, dunque, **entro il 14 maggio 2021 (incluso)**, inviando a Brembo una dichiarazione di esercizio del Diritto di Recesso (la "**Dichiarazione**") a mezzo **(i) lettera raccomandata A/R** indirizzata a Brembo S.p.A. **presso c/o Computershare S.p.A. Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano** ovvero **(ii) posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC del soggetto legittimato all'indirizzo PEC recessobrembo@pecserviziotitoli.it**. La Dichiarazione potrà essere effettuata utilizzando il modello messo a disposizione sul sito internet della Società, all'indirizzo www.brembo.com, Investitori, Per Gli Azionisti, Avvisi Societari.

La Dichiarazione dovrà contenere le indicazioni di cui all'articolo 2437-*bis*, comma 1, del codice civile, ovverosia: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio e un recapito telefonico del socio, per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso; (ii) il numero di Azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso; e (iii) l'indicazione dell'intermediario autorizzato presso cui è acceso il conto sul quale sono depositate le Azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso (l'"**Intermediario**").

Il socio che intende esercitare il Diritto di Recesso sarà inoltre tenuto a chiedere all'Intermediario, contestualmente all'invio a Brembo della Dichiarazione, l'emissione della comunicazione (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") attestante: (i) la titolarità ininterrotta delle Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso in capo al richiedente da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea e fino al momento del rilascio della Comunicazione dell'Intermediario; nonché (ii) l'assenza di pegno o altri vincoli sulle Azioni in relazione alle quali il Diritto di Recesso viene esercitato. Qualora le Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, il socio dovrà altresì allegare alla Dichiarazione l'attestazione del creditore pignoratizio (ovvero del soggetto a favore del quale sia apposto il vincolo) con cui tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle Azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla relativa liquidazione, in conformità alle istruzioni del socio che esercita il Diritto di Recesso.

È responsabilità degli azionisti che esercitano il Diritto di Recesso: (i) assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione e (ii) inviare la Dichiarazione a Brembo entro e non oltre il termine di 15 giorni sopra indicato, ovverosia entro il 14 maggio 2021 (incluso), non assumendo Brembo alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni inviate oltre il suddetto termine di decadenza, ovvero non in conformità alle modalità prescritte, o sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione dell'Intermediario, non verranno prese in considerazione e il Diritto



di Recesso non si intenderà validamente esercitato.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'articolo 2437-*bis*, comma 2, del codice civile e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, le Azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso saranno rese indisponibili dall'Intermediario che rilascia la Comunicazione dell'Intermediario sino all'esito del procedimento di liquidazione.

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI PER CUI SIA STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO

Nel caso in cui uno o più azionisti di Brembo dovessero esercitare il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del codice civile. In particolare, fermo restando che maggiori dettagli saranno messi a disposizione nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili:

- a) in primo luogo, le Azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso verranno offerte in opzione agli altri soci di Brembo in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi possedute (l'**Offerta in Opzione**). Il periodo per l'Offerta in Opzione durerà almeno 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta presso il Registro delle Imprese di Bergamo. Contestualmente all'esercizio dell'opzione, i soci avranno altresì facoltà di esercitare il diritto di prelazione sulle Azioni eventualmente rimaste inoplate (l'**Offerta in Prelazione**);
- b) in secondo luogo, qualora all'esito dell'Offerta in Opzione (e della contestuale Offerta in Prelazione) residuassero Azioni rimaste inoplate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, Brembo, sulla base dell'esito delle predette offerte, valuterà l'opportunità di collocare sul mercato tali Azioni a terzi (il **Collocamento a Terzi**);
- c) in caso di mancato integrale collocamento delle Azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso a esito dell'Offerta in Opzione, dell'Offerta in Prelazione e dell'eventuale Collocamento a Terzi, le Azioni residue saranno acquistate e rimborsate da Brembo utilizzando le riserve disponibili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile.

Le modalità e i termini del procedimento di liquidazione (ivi incluso, tra l'altro, il numero di Azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso, i dettagli sull'Offerta in Opzione e sull'Offerta in Prelazione nonché sull'eventuale offerta sul mercato) saranno comunicate nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

